



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Dott Luigi P.P. Mazza, nell'udienza del 15 gennaio 2010

con l'intervento del P.M. Pia Miele, VPO,

con l'assistenza del Cancelliere Anna Romeo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

DEL VICARIO VINCENZO, nato a San Severo il 31.05.1968, residente a Pomezia, via Poma n.93,

presnete

Imputato di:

del delitto previsto e punito dall'art. 595 c.p., perché l'imputato, in qualità di responsabile del sindacato SAVIP, comunicava a mezzo lettera, al Prefetto di Salerno, alla Questura di Salerno e all'Ispettorato del Lavoro di Salerno che la Mondial Sud, per il sig. **Omissis**, non aveva rispettato il contratto nazionale per i lavoratori a tempo determinato e che la società si era indebitamente trattenuta la somma di € 1,86 senza che lo stesso fosse iscritto ad alcuna organizzazione sindacale, fatti non corrispondenti al vero in quanto lo stesso Milito li smentiva a mezzo lettera inviata dal suo legale di fiducia, offendeva l'onore e il decoro del sig. Giuliano Mauro, in qualità di amministratore accomandatario della Mondial Sud sas.

In Salerno li 14.10.2004.

N 13 / 2010 SENTENZA

N 86 / 06 R. G.

N. 454 / 05 R. G. N. R.

Depositata in cancelleria

Addi 17 GEN 2010

IL CANCELLIERE CI
Pio Antonio DE FELICE

Estratto contumaciale ex art.548 c.p.p

Notificato addi _____

Estratto sentenza al P.G.

il _____

Ricorso/Appello _____

Prodotto addi _____

Sentenza passata in cosa giudicata

Addi _____

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE

Estratto esecutivo alla Procura

Addi _____

Redatta scheda il _____

Art. _____ Campione penale

IL CANCELLIERE

Fatto e diritto

Lo svolgimento del processo

Con citazione a giudizio, disposta in data 21 novembre 2005, il sig. Vincenzo Del Vicario veniva citato a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Salerno, per rispondere dell'imputazione specificata in epigrafe.

La causa dopo due rinvii in limine litis- veniva chiamata all'udienza del 14 marzo 2007, in cui il giudice esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 29 D.L.vo 274\02; non essendo andata a buon fine la conciliazione, ammessa la costituzione di parte civile della P.O., rigettata la preliminare eccezione difensiva, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova, giusta verbale di udienza.

All'udienza del 13 luglio successivo iniziava l'attività istruttoria con l'escussione della P.O.;

il 6 gennaio 2008 veniva escusso il teste del PM **Omissis** Gioacchino;

il 23 gennaio 2009 i testi della difesa **OMISSIS** ;
il 25 settembre successivo il teste a discarico omissis, rinviandosi al 15 gennaio 2010 per l'esame dell'imputato all'esito del quale, dichiarata chiusa l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti -per il cui contenuto si rinvia al relativo verbale di udienza-il giudice decideva come da dispositivo di sentenza allegato al verbale di udienza, riservandosi giorni trenta per il deposito delle motivazioni.

L'istruttoria dibattimentale

La vicenda all'esame di questo giudicante trae origine dalla querela sporta dalla P.O. nei confronti dell'odierno imputato.

La persona offesa ha riferito di essere il socio accomandatario dell'Istituto di vigilanza privata Mondial Sud sas e che il sig. **Omissis** era in forza a detto istituto, con la qualifica di GPG, assunto con diversi contratti a tempo determinato.

Nel 2004 venne a conoscenza della circostanza che l'imputato aveva segnalato, alle competenti autorità, l'irregolare posizione del dipendente **Omissis**.

In particolare, veniva denunciata una serie di irregolarità, tra cui il mancato rispetto del CCNL e la trattenuta di €1,86, a titolo di ritenuta sindacale, pur non essendo il dipendente iscritto a nessuna organizzazione sindacale.

Il **Omissis**, nel corso del suo esame, ha solo ammesso di aver incaricato il Del Vicario di procedere ad un controllo delle buste paga e di calcolare gli scatti di livello, senza avergli riconosciuta la facoltà di proporre esposti alle Autorità; l'unica irregolarità che egli aveva riscontrato era

la trattenuta sindacale di € 1,86.

Quando l'imputato lo avvisò di aver trasmesso gli esposti, si premurò di diffidarlo per il tramite di un legale, inviando per conoscenza detta diffida anche alla Mondial Sud.

I testi a discarico sono stati concordi nell'affermare che il **Omissis** contattò il rappresentante della SAVIP, consegnandogli una copiosa documentazione e le copie delle buste paga; tra i testi escussi il **Omissis**, che pure ebbe contatti con il **Omissis**, all'epoca era il Segretario provinciale SAVIP e fu anche presente alla consegna della documentazione.

Fatto e diritto

Riguardo la valutazione della prova, non ci si può esimere dal considerare come la versione resa dal Milito sia sostanzialmente sconfessata dalle ulteriori emergenze processuali; egli afferma di aver contattato il Del Vicario solo per controllare "gli scatti", negando di aver conferito alcun mandato al rappresentante sindacale; ciò però è sconfessato dal teste **Omissis** (cfr sue ^{limiti} dichiarazioni), né dev'essere dimenticata la circostanza che ~~era~~ era un dipendente della Mondialsud sas, seppur assunto con contratti a tempo determinato.

Pertanto l'imputato nell'espletamento del mandato conferitogli- si sarebbe solo limitato a segnalare comportamenti che, in base a quanto riferitogli dal diretto interessato e confermati dai documenti- gli apparivano degni di attenzione da parte delle competenti autorità, così da compulsarne l'intervento; la segnalazione è poi avvenuta in modo obiettivo e sereno, nell'ambito delle funzioni di rappresentante sindacale (Cass. Penale Sez. V, n.480 del 27.01.2981), per cui non potrebbe ravvisarsi alcuna ipotesi di reato.

Tutto ciò premesso, stante la contraddittorietà delle emergenze processuali, la penale responsabilità dell'imputato non è stata provata oltre ogni ragionevole dubbio.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Salerno (sciolta la riserva di giorni trenta per il deposito delle motivazioni),
letto l'art. 530 CPP -II comma-

assolve

Del Vicario Vincenzo dall'imputazione lui contestata, perché il fatto non sussiste.

Salerno, il 15.01.2010

Il Giudice di Pace
Salerno